

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale
ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94**

Giovedì 17 settembre 1998. — Presidenza del Vicepresidente senatore Ivo TAROLLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica, professore Giorgio Macciotta.

La seduta inizia alle 13.

Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di regolamento recante organizzazione e funzionamento della cabina di regia nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94.

Il Presidente Ivo TAROLLI ricorda che nella seduta di martedì 15 settembre 1998 si è svolta la discussione generale sullo schema di regolamento in esame. Avverte quindi che il relatore ha presentato la sua proposta di parere sullo schema di regolamento in esame; rispetto ad essa è stato presentato un unico emendamento, a firma del senatore Debenedetti.

Il deputato Antonio BOCCIA, *relatore*, illustra la propria proposta di parere, che risulta del seguente tenore:

La Commissione parlamentare consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale:

esaminato lo schema di regolamento recante « organizzazione e funzionamento della cabina di regia nazionale », di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

giudicata valida l'intelaiatura del provvedimento;

valutata l'opportunità di specificare in modo organico, completo e definitivo le finalità, le competenze, l'organizzazione ed il funzionamento della cabina di regia, anche rispetto a quanto previsto all'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 ed all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38;

considerato essenziale, per il compiuto perseguimento delle finalità cui tende la Cabina di regia, favorire il migliore coordinamento tra la stessa e le strutture interessate alla rapida e completa gestione ed utilizzazione dei fondi strutturali dell'Unione europea;

ritenuto fondamentale dotare la Cabina di regia di una segreteria tecnica altamente qualificata e di un'appropriata struttura organizzativa di supporto;

esprime, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, comma 2, sia prevista una cadenza semestrale per la trasmissione delle informazioni ivi indicate;

b) all'articolo 2, sia resa organica e completa la specificazione delle competenze della cabina di regia in relazione alla normativa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e sia previsto, inoltre, che essa:

1. «effettua studi comparati sulle procedure nazionali di utilizzazione dei fondi comunitari con quelle in vigore negli altri Stati e presso gli organismi dell'Unione europea e sugli effetti a livello nazionale dell'impiego dei fondi comunitari, con la elaborazione di proposte, sulla base dei risultati accertati, di linee programmatiche e procedurali più efficaci»;

2. «utilizza le informazioni fornite dalle Ragionerie provinciali dello Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38».

c) All'articolo 3:

1. sia resa organica e completa la disciplina del funzionamento della Cabina di regia in relazione alla normativa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e all'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 1998, n. 38 (per esempio composizione e nomine);

2. siano precisate le competenze del collegio (articolo 6, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998).

d) All'articolo 4:

1. sia soppressa la previsione di cui all'ultima parte della lettera d) in quanto i compiti di «vigilanza sul personale» sono attribuiti dai decreti legislativi n. 80 del 1998 e n. 29 del 1993 al dirigente dell'ufficio;

2. sia prevista la partecipazione del Presidente alle riunioni dei Comitati di sorveglianza nazionale e regionali;

3. sia prevista, se invitato, la partecipazione del Presidente alle riunioni del CIPE.

e) All'articolo 5:

1. sia richiamata la disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo n. 430 del 1997;

2. sia eliminato, a proposito del trattamento economico degli esperti dirigenti interni, lo scostamento dalla previsione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 13 marzo 1998, n. 80;

3. sia chiarita, anche ai fini fiscali e contributivi, la natura giuridica degli «incarichi» concernenti gli esperti esterni alla pubblica amministrazione, in quanto la previsione dell'attribuzione di un «trattamento economico» con i riferimenti «al tempo pieno» ed «al tempo parziale» fanno presumere che si tratti di contratti di assunzione a tempo determinato (con orari di servizio e di lavoro prestabiliti) o di convenzioni, ma non di incarichi «professionali».

f) All'articolo 6, sia aggiunto, in fine «che provvede, nell'ambito dei fondi assegnati, alla gestione finanziaria ed amministrativa nonché alla vigilanza sul personale»;

con le seguenti raccomandazioni:

a) aggiungere all'articolo 1, alla fine del comma 1, le seguenti parole: «anche coordinandola con le altre strutture ministeriali»;

b) raccordare la previsione dell'articolo 1, comma 3, «ai fini della determinazione della quota del fabbisogno nazionale necessaria al cofinanziamento dei fondi comunitari»;

c) sostituire all'articolo 2 la lettera c) con la seguente: «promuove iniziative rivolte a migliorare l'utilizzo dei fondi comunitari, anche per favorire un positivo

interscambio di informazioni e di esperienza con convegni, seminari ed incontri di amministratori e dirigenti, collaborando, a tal fine, con i Ministeri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

d) prevedere, all'articolo 3, comma 6, in fine, che « ai componenti estranei alla pubblica amministrazione spetta il trattamento di missione fissato per la dirigenza generale »;

e con la seguente osservazione:

se, come si ritiene, debba essere fatto, per chiarezza e semplificazione normativa, in occasione del regolamento in esame, nel quadro della normativa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, una sorta di « testo unico » concernente la cabina di regia, esaudite le condizioni sopra poste nella prima parte della lettera b) e nel punto 1. della lettera c), si valuti, conseguentemente, l'opportunità di sopprimere l'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998 (vedi anche punto 2.3 scheda istruttoria Dossier Servizio studi Camera n. 878).

Ricorda quindi che l'unico emendamento presentato, Debenedetti n. 1, è stato così formulato:

Tra i considerando, aggiungere:

considerando che successivamente alla creazione della Cabina di regia stessa si è dato luogo ad un processo di revisione, razionalizzazione e semplificazione delle strutture, delle procedure e delle linee di comando del ministero, processo che tra l'altro ha dato luogo alla creazione del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;

considerando altresì che i compiti di « coordinamento e promozione di inizia-

tive in materia di utilizzazione dei fondi strutturali e comunitari », che il regolamento in esame, all'articolo 1, comma 1, indica come finalità della Cabina di regia, rientrano tra i compiti primari del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione.

Tra le raccomandazioni, aggiungere:

che in occasione della rivisitazione della funzionalità delle strutture organizzative già prevista dai decreti del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998 e n. 154 del 1998 si provveda a definire un quadro unitario tra la Cabina di regia e le funzioni in questo campo attribuite al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, sì da evitare aree di sovrapposizione, semplificando e rendendo univocamente chiara la struttura di comando;

che in tale occasione si provveda anche a sostituire la denominazione « Cabina di regia » con altra aderente ai ruoli e compiti svolti e da svolgere da parte della struttura in questione.

Al riguardo, fa presente che l'emendamento presentato dal senatore Debenedetti è volto in sostanza a sottolineare l'esigenza di evitare sovrapposizioni tra le competenze della Cabina di regia e quelle del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione. Ricorda che sul punto concordano tutti i componenti della Commissione e propone perciò di riformulare la propria proposta di parere inserendo un esplicito riferimento, in premessa, alla necessità di evitare tale sovrapposizione.

Il senatore Franco DEBENEDETTI ritiene che l'integrazione della proposta di parere testé prospettata dal relatore consenta di recepire lo spirito del suo emendamento; sarebbe peraltro opportuno inserire anche un esplicito riferimento alla rivisitazione della funzionalità delle strutture organizzative che già è prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998, in occasione della quale si dovrebbe provvedere a definire un quadro unitario tra i

compiti della Cabina di regia e quelli del Dipartimento delle politiche di sviluppo e di coesione.

Il deputato Antonio BOCCIA, *relatore*, rileva in proposito che la rivisitazione della funzionalità delle strutture organizzative è già attualmente prevista dalla normativa vigente, per cui non ritiene necessario integrare in tal senso la sua proposta di parere, che invece indica solo gli aspetti innovativi della disciplina contenuta nello schema di regolamento. Giudica pertanto sufficiente che il suddetto rilievo rimanga agli atti della Commissione, posto che su di esso concordano, in sostanza, i componenti della medesima.

Il senatore Franco DEBENEDETTI concorda con il relatore sull'opportunità di non procedere ad una espressa integrazione della proposta di parere da lui presentata anche per quel che riguarda il riferimento alla rivisitazione della funzionalità delle strutture organizzative esistenti, fermo restando che tale esigenza risulta essere stata condivisa dal relatore e dalla Commissione.

Il senatore Michele FIGURELLI fa presente di non aver presentato propri emendamenti alla proposta di parere formulata dal relatore, essendosi trovato d'accordo con i contenuti della relazione introduttiva e con quelli degli interventi del sottosegretario Macciotta. Giudica peraltro opportuno modificare la proposta di parere del relatore su un aspetto specifico: occorrerebbe infatti che la relazione che la Cabina di regia è tenuta a presentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dello schema di regolamento in esame, sia trasmessa non alla Conferenza Stato-Regioni, ma alla Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali, disciplinata dal decreto legislativo n. 281 del 1997: in tal modo si faciliterebbe il coinvolgimento di tutte le autonomie locali nel processo di utilizzo dei fondi comunitari.

Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA ribadisce l'apprezzamento per il lavoro

compiuto dal relatore, concordando altresì con le precisazioni contenute nell'emendamento Debenedetti n. 1: l'esigenza che questo sottolinea costituisce infatti un aspetto che può ritenersi acquisito sia dalla Commissione che dal Governo.

In merito all'intervento del senatore Figurelli, ne condivide lo spirito facendo presente che il Governo, nell'azione di partenariato, ha cercato di coinvolgere tutti i livelli istituzionali, incluse le autonomie locali infraregionali. Occorre tuttavia considerare che le regioni tendono a sottolineare il fatto che il partenariato riguarda formalmente solo lo Stato e le regioni; spetta poi a queste ultime coinvolgere le altre autonomie locali. La modifica proposta dal senatore Figurelli, pur rispondendo ad una giusta esigenza, non appare opportuna poiché interviene nell'ambito dei poteri propri delle regioni.

Il senatore Michele FIGURELLI, pur concordando con lo spirito dell'intervento testé svolto dal sottosegretario Macciotta, non ritiene che l'integrazione alla proposta di parere del relatore da lui auspicata sia tale da originare particolari problemi quanto al rapporto tra regioni ed altri enti locali: il coinvolgimento della Conferenza unificata riguarda infatti un momento di carattere esclusivamente informativo.

Il deputato Antonio BOCCIA, *relatore*, ritiene che l'esigenza sottolineata dal senatore Figurelli sia condivisibile nella sostanza. La Cabina di regia costituisce infatti, come in più occasioni ha avuto modo di ribadire, un organismo di servizio alle altre amministrazioni: non solo la Conferenza unificata, ma anche un singolo sindaco ha perciò diritto a ricevere dalla Cabina di regia le informazioni che ritenga necessario acquisire. Fa tuttavia presente che il regolamento in esame non può certo modificare le previsioni contenute nel decreto legislativo n. 430 del 1997: dal momento che quest'ultimo stabilisce espressamente che la Cabina di regia interloquisce non con la Conferenza unificata ma unicamente con la Confe-

renza Stato-regioni, non ritiene perciò possibile modificare lo schema di regolamento nel senso auspicato dal senatore Figurelli, benché sia evidente che anche i comuni e le province saranno chiamati a rapportarsi con la Cabina di regia.

Propone pertanto che la Commissione approvi la seguente proposta di parere:

« La Commissione parlamentare consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale,

esaminato lo schema di regolamento recante « organizzazione e funzionamento della cabina di regia nazionale », di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

giudicata valida l'intelaiatura del provvedimento;

valutata l'opportunità di specificare in modo organico, completo e definitivo le finalità, le competenze, l'organizzazione ed il funzionamento della Cabina di regia, anche rispetto a quanto previsto all'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 ed all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38;

confermato che deve essere evitata ogni possibile sovrapposizione tra i compiti di promozione di iniziative per la migliore e più efficace utilizzazione dei fondi strutturali spettanti, da un lato, alla Cabina di regia e i compiti di amministrazione attiva e di gestione spettanti, dall'altro, al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;

considerato essenziale, per il compiuto perseguimento delle finalità cui tende la Cabina di regia, favorire il migliore coordinamento tra la stessa e le strutture interessate alla rapida e completa gestione ed utilizzazione dei fondi strutturali dell'Unione europea;

ritenuto fondamentale dotare la Cabina di regia di una segreteria tecnica altamente qualificata e di un'appropriata struttura organizzativa di supporto;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, comma 2, sia prevista una cadenza semestrale per la trasmissione delle informazioni ivi indicate;

b) all'articolo 2, sia resa organica e completa la specificazione delle competenze della cabina di regia in relazione alla normativa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e sia previsto, inoltre, che essa:

1. « effettua studi comparati sulle procedure nazionali di utilizzazione dei fondi comunitari con quelle in vigore negli altri Stati e presso gli organismi dell'Unione europea e sugli effetti a livello nazionale dell'impiego dei fondi comunitari, con la elaborazione di proposte, sulla base dei risultati accertati, di linee programmatiche e procedurali più efficaci »;

2. « utilizza le informazioni fornite dalle Ragionerie provinciali dello Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 ».

c) All'articolo 3:

1. sia resa organica e completa la disciplina del funzionamento della cabina di regia in relazione alla normativa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e all'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 1998, n.38 (per esempio composizione e nomine);

2. siano precisate le competenze del collegio (articolo 6, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998).

d) All'articolo 4:

1. sia soppressa la previsione di cui all'ultima parte della lettera d), in quanto i compiti di « vigilanza sul personale »

sono attribuiti dai decreti legislativi n. 80 del 1998 e n. 29 del 1993 al dirigente dell'ufficio;

2. sia prevista la partecipazione del Presidente alle riunioni dei Comitati di sorveglianza nazionale e regionali;

3. sia prevista, se invitato, la partecipazione del Presidente alle riunioni del CIPE.

e) All'articolo 5:

1. sia richiamata la disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo n. 430 del 1997;

2. sia eliminato, a proposito del trattamento economico degli esperti dirigenti interni, lo scostamento dalla previsione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 13 marzo 1998, n. 80;

3. sia chiarita, anche ai fini fiscali e contributivi, la natura giuridica degli « incarichi » concernenti gli esperti esterni alla pubblica amministrazione, in quanto la previsione dell'attribuzione di un « trattamento economico » con i riferimenti « al tempo pieno » ed « al tempo parziale » fanno presumere che si tratti di contratti di assunzione a tempo determinato (con orari di servizio e di lavoro prestabiliti) o di convenzioni, ma non di incarichi « professionali ».

f) All'articolo 6, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che provvede, nell'ambito dei fondi assegnati, alla gestione finanziaria ed amministrativa nonché alla vigilanza sul personale »;

con le seguenti raccomandazioni:

a) aggiungere all'articolo 1, alla fine del comma 1, le seguenti parole: « anche coordinandola con le altre strutture ministeriali »;

b) raccordare la previsione dell'articolo 1, comma 3, « ai fini della determi-

nazione della quota del fabbisogno nazionale necessaria al cofinanziamento dei fondi comunitari »;

c) sostituire all'articolo 2 la lettera c) con la seguente: « promuove iniziative rivolte a migliorare l'utilizzo dei fondi comunitari, anche per favorire un positivo interscambio di informazioni e di esperienza con convegni, seminari ed incontri di amministratori e dirigenti, collaborando, a tal fine, con i Ministeri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

d) prevedere, all'articolo 3, comma 6, in fine, che « ai componenti estranei alla pubblica amministrazione spetta il trattamento di missione fissato per la dirigenza generale »;

e con la seguente osservazione:

se, come si ritiene, debba essere fatto, per chiarezza e semplificazione normativa, in occasione del regolamento in esame, nel quadro della normativa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, una sorta di « testo unico » concernente la cabina di regia, esaudite le condizioni sopra poste nella prima parte della lettera b) e nel punto 1. della lettera c), si valuti, conseguentemente, l'opportunità di sopprimere l'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore, con l'integrazione testé illustrata dal relatore.

La seduta termina alle 13,25.